

Processo esecutivo, guida Cndcec

Il precetto efficace pure senza avviso

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Precetto efficace anche senza avviso sulle procedure di composizione della crisi del debitore.

È la conclusione cui arrivano le Linee guida sul processo esecutivo, elaborate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, per spiegare ai professionisti le novità introdotte dal decreto legge n. 83 del 2015.

Il provvedimento ha introdotto molte modifiche alle esecuzioni immobiliari: obbligo da parte del giudice di delegare le operazioni di vendita dei beni immobili pignorati ai professionisti; stima dell'immobile al valore di mercato; modalità telematiche per la vendita; nuova disciplina delle offerte d'acquisto e dell'assegnazione; forma semplificata di tutela creditore danneggiato da atti di disposizione, a titolo non oneroso, da parte del debitore; introduzione del «portale delle vendite pubbliche», per la pubblicità degli avvisi relativi alla procedura di espropriazione forzata; inserimento nel precetto dell'avvertimento a favore del debitore di avvalersi degli accordi di composizione della crisi o di proporre ai propri creditori un piano del consumatore.

Sofferamoci su quest'ultimo punto vediamo le ricadute pratiche della disposizione.

Dal 21 agosto 2015, spiegano le Linee guida, l'atto di precetto dovrà contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli

stessi un piano del consumatore (legge 3/2012).

Quindi il debitore è avvisato e può avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per bloccare i pignoramenti.

Il creditore, però, spiega ai commercialisti, può iniziare l'esecuzione forzata senza aspettare l'esito dei procedimenti eventualmente avviati nel frattempo dal debitore.

L'avvertimento ha, quindi, una finalità esclusivamente informativa e non c'è nessun effetto sospensivo.

Se il creditore, poi, si dimentica di inserire l'avviso, non si deve disperare. Le Linee guida rassicurano sul fatto che il mancato avviso non incide sugli effetti e sulla funzione del precetto: è da escludersi che il debitore possa impugnarlo per il mancato avviso, che ha una valenza meramente formale.

Il debitore potrebbe, però, impugnare l'atto di precetto privo dell'avvertimento se dimostra che la mancata formulazione dell'avvertimento non gli abbia consentito di avvalersi tempestivamente delle soluzioni alternative di composizione delle crisi.

Un'altra novità sta nella possibilità per il creditore di pignorare i beni del proprio debitore, oggetto di un trasferimento a titolo gratuito, entro l'anno, senza dover esperire l'azione revocatoria ordinaria. Le Linee guida precisano che sono esclusi da questa possibilità i trasferimenti di beni contenuti all'interno di provvedimenti o accordi di separazione personale dei coniugi o di divorzio.

—© Riproduzione riservata—



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

